

## LA LINGUA DEGLI ORDINAMENTI MARITTIMI DI TRANI

Le vie di approccio più praticate dagli studiosi per venire a capo dei numerosi problemi posti dal testo delle *Consuetudini* di mare della città di Trani sono state quelle della storia del diritto marittimo, del commercio e della storia locale. L'aspetto linguistico degli *Ordinamenti* tranesi non ha mai formato oggetto di un'apposita ricerca che, sottoponendo a scrutinio l'intero testo, contribuisse a impostare in maniera più sicura la questione dell'origine, della datazione o databilità di questo insigne documento e a determinare anche in base a questo argomento che cosa è possibile e che cosa non è possibile affermare.

Non sono mancati gli studiosi che hanno segnalato questa o quella parola, singole forme e costrutti presenti nel testo, ravvisandovi ora i segni della parlata pugliese, ora le tracce di quella veneziana, e tuttavia senza un proposito definito, senza ricavare da queste osservazioni isolate indicazioni coerenti e funzionali a una determinata tesi interpretativa.

Bisogna riconoscere che il problema linguistico degli Statuti tranesi si presenta in termini tutt'altro che semplici. La prima difficoltà risiede nel fatto che l'unica data certa intorno alla costituzione del testo è quella della loro pubblicazione, il 1507. Com'è noto, tanta parte delle discussioni sugli *Ordinamenta maris* si è polarizzata sul problema della datazione, sembrando ad alcuni accettabile sotto il profilo storico e talvolta perfino sotto quello linguistico la data del 1063; parendo ad altri che, ferma restando questa data, si debba pensare a una traduzione da un originale latino, mentre altri studiosi hanno avanzato proposte di date diverse<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Per informazione riassuntiva di tutta la questione e la relativa bibliografia, v. F. SAMARELLI, *Nuovo contributo sugli ordinamenti marittimi di Trani*, Molfetta 1937, pp. 15-44. La riserva storica secondo cui le condizioni civili ed economiche di Trani, valutate troppo precarie alla data del 1363, renderebbero

Esclusa come troppo alta la data del 1063 per un testo volgare i cui caratteri di lingua sono troppo manifestamente seriori di più secoli, ed esclusa la tesi di un testo originario latino anche, come si vedrà, per motivi interni al testo stesso, resta aperto il problema di una collocazione cronologica attendibile tra il terminus a quo del 1063 e la data più bassa del 1507.

Alle diverse spiegazioni in vario modo motivate a correzione di una data che ad illustri storici è apparsa troppo remota anche dal punto di vista della storia del diritto marittimo, mi sia consentito di aggiungere un'ipotesi personale che non è stata avanzata, per quanto io sappia, da nessuno degli studiosi che si sono occupati della questione della datazione degli *Ordinamenti*, e la esporrò perché, anche ammesso che sia la spiegazione giusta, il problema linguistico non ne rimane in nessun modo condizionato, che anzi è esso il dato condizionante. Questa ipotesi, di carattere paleografico, postula la data del 1363, supponendo un errore di lettura nel manoscritto originario da parte dell'editore cinquecentesco.

Posto che si tratti di un errore, è lecito domandarsi come possa essere accaduto uno scambio di data così vistoso e insomma, quale possa essere stata la meccanica dell'incidente cronologico.

---

inverosimile in quel periodo di tempo l'istituzione di ordinamenti marittimi, che postulano invece situazioni ambientali e commerciali favorevoli, contrasta con vari riscontri documentari, di cui uno del 1363, che dimostra con certezza l'esistenza in corso a Trani di un commercio marittimo abbastanza importante da richiedere l'intervento di Roberto d'Angiò volto a rinegoziare con Venezia opportuni accordi per mettere fine alle controversie in atto: « quod possint cum condicionibus Venetiis cum eorum personis, navigiis et mercibus mercari et conversari et merces immictere et extrahere » (v. SAMARELLI, *ivi*, p. 117). Non mancano altri documenti coevi ugualmente probanti, del 1358, in cui lo stesso re Roberto interviene con una lettera diretta ai Giustizieri Vicarii, ai maestri portolani e ad altri ufficiali delle città di Trani, Bisceglie, Molfetta, Giovinazzo e Bari, dando disposizioni sull'esazione dei dazi « ab extraentibus de portu Civitatis eiusdem et merces differendas per mare ». Si aggiunga un altro documento, del 1362, in cui l'Arcivescovo di Trani dichiara l'intenzione di allargare a sue spese l'area circostante la Maggiore Chiesa della città per dare maggiore spazio al mercato annuale dei Santi Leucio e Nicola Pellegrino « pro comoditate et habilitate mercatorum concurrentium ad nundinas ipsas cum rebus et mercimoniis eorundem ». Non è certo questa l'immagine di una città in crisi. (v. G. BELTRANI, *Universitatis Tranensis Liber Rubeus*, pp. 14, 400; copia unica nella Biblioteca Comunale « G. Bovio » di Trani).

La mia ipotesi è che il manoscritto originale portasse la data del 1363 con la segnatura in cifre romane MIII<sup>c</sup>LXIII e che il compendio MIII<sup>c</sup> sia stato letto Mill<sup>o</sup>, scambiando le tre aste del centesimo per le aste di (M)ill, che in grafia coeva sono assai simili, e il semicerchio del c(entesimo) per il cerchio ° del millesimo<sup>2</sup>.

Se questo è accaduto, si ha la data del 1363, che non solo è una data di assoluto rispetto storico anche per coloro che si lasciano troppo generosamente blandire dall'amor di patria, ma è un punto di riferimento che ridimensionando di tre secoli la data d'origine degli *Ordinamenti*, restituisce credibilità a molte cose che prima non trovavano una spiegazione accettabile. Inoltre, questa data è l'unica che, come aveva notato per primo il Pardessus, trova corrispondente l'indizione che per ogni altra data risulterebbe sbagliata.

È questa la data più verosimile a cui possa essere riferita storicamente la lingua degli *Ordinamenti* ed anche così ci sembra una data molto precoce.

Quando si procede all'elaborazione di simili testi consuetudinari, solitamente si parte da una o più intelaiature precedenti, da altri testi di confronto e si lavora su quelli. Possiamo credere che ciò sia accaduto anche per gli *Ordinamenti* di Trani, ma non possiamo andare oltre questa ipotesi. Come si sa, degli *Ordinamenti* non possediamo l'originale, ma solo una copia stampata nel 1507 a Venezia, insieme al testo di altri documenti consimili, procurataci dalla solerzia di un erudito marchigiano di Fermo, Carlo Martello, già preposto dalla Serenissima al riordino dell'archivio veneziano<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> L'eccezione tecnica che la segnatura della data nel protocollo si indicasse sempre in lettere (es.: millesimo trecentesimo ecc.) e non in cifre, non è esatta, come è possibile accertarsi consultando un qualsiasi atlante paleografico, per es. quello a cura di F. A. UGOLINI, *Atlante paleografico romanzo*, fasc. I, Torino 1944, tavv. XI, XII, XIV, con date che vanno dal 1183 al 1404. Per la tipologia delle cifre, v. *Testi veneziani del Duecento e dei primi del Trecento*, a c. di A. Stussi, Pisa 1965, pp. 58, 70, 132, 134, 139, 169.

<sup>3</sup> Debbo alla cortesia del Bibliotecario della Biblioteca Comunale di Fermo, Dott. L. Casali il seguente ragguaglio: « L'unica notizia biografica che figura in biblioteca è la seguente:

« Martello Marco fiorì nel principio del secolo XVI. Questi si fu quello che fu chiamato dalla Repubblica di Venezia a riformare le sue leggi, le quali sino dai tempi di Agostino Paradiso si vedevano in istampa colla memoria di Riformatore, come apparisce dal detto Autore nell'Ateneo dell'Uomo Nobile, Tomo I, parte III, Cap. XII, p. 257, ed a guiderdone ebbe la cittadinanza Veneta

Il Martello, che pubblicò a sue spese il volume, era interessato soprattutto alla storia della sua città natale Fermo, di cui stampava gli Statuti latini, integrando nello stesso volume per curiosità erudita il testo degli *Ordinamenti* di Trani e uno dei capitoli, l'86°, degli Statuti marittimi di Ancona, che vanno sotto la data del 1397. Il fatto per noi più importante sta nella possibilità di una collazione tra la forma originaria di questo paragrafo anconitano e la redazione data dal Martello della stessa rubrica. Un raffronto puntuale dei testi rispettivi riprodotti nell'edizione del Pardessus<sup>4</sup> mette in evidenza, oltre al divario delle grafie, una forma originaria di spiccato carattere dialettale anconitano, su cui l'editore fermano ha operato una serie di interventi di ordine fonetico, morfologico e talvolta anche lessicale. Possiamo così farci un'idea del tipo di rielaborazione condotta dal Martello sul capitolo degli Statuti anconitani. Si può ben credere che un'analogha revisione grafico-formale egli abbia eseguito anche sul testo degli *Ordinamenti* di Trani.

Purtroppo in questo procedimento di confronto esiste un margine di non confrontabilità che deve essere messo in conto: 1. Il testo degli Statuti anconitani, riprodotto dal Pardessus è trascrizione di un manoscritto redatto in copia il 1457 da un registro scritto nel 1397. 2. Non è possibile stabilire di quale copia si sia servito il Martello per redigere il testo di quel paragrafo, se proprio della copia dell'archivio di Ancona pervenuta al Pardessus o, come è più probabile, di un esemplare rilevato dagli archivi di Venezia, dato che i consoli nei paesi stranieri dovevano averne copia, nonché gli scrivani delle navi e i capitani dei porti. 3. In rapporto ai testi la posizione dell'editore cinquecentesco non è di rispetto linguistico e filologico. A lui da buon erudito interessa presentare dei testi che abbiano sufficiente conformità col tipo di scrittura e di lingua in cui ordinariamente scrive. Questa uniformità in uno scrittore marchi-

---

da quella Repubblica per sé, e suoi discendenti. Profittò di tal circostanza la città di Fermo sua Patria per incaricarlo della stampa dei suoi Statuti dottamente stesi dal celebre Giureconsulto Paolo Castro, tanto più che n'era anch'egli ottimo conoscitore e professore di umane Lettere e di eloquenza. Scrisse molto bene in lingua latina e se ne ha un saggio in fronte degli Statuti stampati in Venezia sotto la direzione sua». (Tratto da ms. n. 1776 di E. VINCI, *Storia degli Uomini e famiglie illustri di Fermo*).

<sup>4</sup> J. M. PARDESSUS, *Collection de lois maritimes*, Paris 1839, t. V, pp. 184-199 e 199-200.

giano che vive a Venezia e che si proclama *tripatrius*, cittadino pertriolano, fermano e veneziano, può comportare l'adozione spontanea di venezianismi e di marchigianismi, senza che questo rappresenti nella sua coscienza linguistica nulla di improprio. 4. Talune discrepanze nella lezione di uno stesso documento possono nascere da letture diverse dello stesso testo in tempi diversi di persone diverse, dal diverso modo di sciogliere le abbreviazioni, integrando in trascrizione fonemi e morfemi arbitrari conformi al sistema linguistico di chi trascrive, ma difformi dall'originale siglato. Vanno aggiunti errori di vario tipo, non esclusi quelli materiali di stampa e di decifrazione dei caratteri manoscritti delle copie predisposte per la trascrizione o per la composizione tipografica, specialmente di testi in volgare e perciò più o meno lontani dall'esperienza linguistica di copisti e tipografi.

In questo quadro così condizionato e condizionante e nei limiti precisati va vista la varia fenomenologia linguistica del testo degli *Ordinamenti*, se si vuole approdare a qualche risultato indicativo. Questo ordine di constatazioni non modifica la qualità del testo, ma permette di metterne a fuoco il momento della costituzione e di andare al di là di un'oggettiva registrazione dei fatti, assegnando un significato a ciascuna delle componenti formali.

Resta dunque da definire in che tipo di lingua sono scritti i Capitoli tranesi, di quale volgare si tratta e quale sia la sua identità storico-linguistica.

La prima constatazione che è dato di fare è che non si tratta di una lingua unitaria e uniforme. Infatti nel testo degli *Ordinamenti* è possibile riconoscere almeno cinque registri linguistici diversi: il veneziano, il pugliese o meridionale in genere, il marchigiano, il toscano e il latino. Parleremo quindi di:

1. **V e n e z i a n i s m i**. Elementi di lingua sicuramente riconducibili al veneziano in quanto lingua di tradizione e diffusione interadriatica segnatamente degli usi marittimi e in verosimile rapporto con l'origine veneziana di uno o più estensori degli *Ordinamenti*, nonché dell'esperienza linguistica dell'editore fermano vissuto per molti anni a Venezia e veneziano di elezione. A questo capitolo vanno ascritti i venezianismi esterni e le conformità linguistiche veneto-marchigiane certe e veneto-pugliesi eventuali.

2. **P u g l i e s i s m i**. Connotazioni fonetiche, morfologiche e

lessicali pertinenti a una stesura o parte di stesura degli *Ordinamenti* in volgare pugliese o meridionale dai tratti non accentuati anche in ragione dei caratteri consuetudinari interregionali della lingua di codificazione del diritto marittimo.

3. *M a r c h i g i a n i s m i*. Peculiarità linguistiche imputabili all'editore marchigiano e alle sue abitudini scritte.

4. *T o s c a n i s m i*. Elementi linguistici di provenienza letteraria, da attribuire alla cultura dell'editore letterato ed erudito, e usati come fattori di uniformità linguistica di testi non toscani.

5. *L a t i n i s m i*. Formule e locuzioni consuetudinarie di ogni scrittura precedente e coeva, facenti parte del testo originario, nonché tratti di grafia e varianti fonetiche latineggianti di tradizione umanistica e di largo impiego, in parte attribuibili all'editore, in parte rivenienti dalle consuetudini scritte anteriori.

A questi cinque registri si deve aggiungere un sesto livello o inter-registro costituito dalla lingua comune propria di questo tipo di documenti; una lingua di secolare consuetudine, sedimentata nell'uso lunghissimo in latino e in volgare di una terminologia tecnico-giuridica e di un formulario corrispondente a una serie di situazioni e figure di diritto rubricate innumerevoli volte e comunemente note agli esperti attraverso le codificazioni precedenti. Si può dire che non una parola, non una frase di questi *Ordinamenti* è stata scritta, che non sia possibile ritrovare nel linguaggio della tradizione di altre consuetudini marittime. Anche le parole che sembrano più semplici e usuali, più proprie di un uso lessicale generico e comune sono tecnicismi dell'arte di mare consacrati nell'uso. Se vi fu mai una lingua consuetudinaria di formazione e riferimento tecnico, consapevolmente elaborata e strutturata come lingua di specifico ambito referenziale, questa è appunto la lingua degli Statuti marittimi.

Tecnicismi dell'arte di mare non sono soltanto le voci di uso specifico come *varea*, *proda*, *sosta*, *calare*, *collare*, *ormeggiare*, ecc., ma anche aggettivi come *buono* nel senso di 'abile', 'esperto', riferito al nocchiero di una nave o allo scrivano, che dev'essere anche *leale* cioè 'onesto'; *sufficiente* cioè 'conoscitore' di un certo compito, sia esso il servizio di bordo di un marinaio o quello di un console datore di statuti marittimi; *grande* o *piccolo* detto per di-

stinzione tecnica di un naviglio in rapporto alla sua portata; né solo in quanto i vari soggetti tecnici del discorso come il nocchiero, lo scrivano o la nave trasmettono senso tecnico ai termini ad essi riferiti, ma perché tutte le volte che in questi regolamenti di mare si vogliono esprimere concetti come quelli che si sono indicati si adoperano certe voci consuetudinarie e in latino non meno che in volgare. E perciò, lo Statuto marittimo di Venezia del 1255 al cap. 52 (ed. Pardessus) porta che gli scrivani debbono essere *sufficientes et legales*, e non diversamente gli Statuti di Ancona al cap. 9 precisano che se sorge questione tra gli uomini di una nave ne sono giudici il nocchiero ed altri tre della nave *buoni ellialj essuffizienti*.

### V e n e z i a n i s m i

Gli elementi veneziani sparsi nei capitoli si lasciano riconoscere e definire più chiaramente delle altre componenti linguistiche. L'interferenza del Veneziano è evidente e la sua consistenza è tale che riesce difficile attribuirle all'editore, nonostante la sua dichiarata venezianità di elezione, tanto più che il passo degli Statuti di Ancona revisionato dallo stesso Martello non manifesta caratteri veneziani particolarmente apprezzabili. L'ipotesi subordinata che il testo a noi pervenuto sia copia veneziana di un originale pugliese può essere suggestiva, ma riesce poco credibile, perché la contaminazione veneziana è discontinua e contraddittoria.

La spiegazione più plausibile è quella suggerita dal paragrafo d'apertura degli *Ordinamenti* che fa riferimento a tre persone delegate alla costituzione del testo: Angelo de Bramo, Simone de Brado e Nicola de Rogiero *de la città de Trani*, che non vuol dire necessariamente nativi di Trani. La costituzione linguistica del testo può far pensare che qualcuno dei tre estensori fosse di origine veneziana: i nomi de Bramo e de Brado non appartengono alla tradizione dell'onomastica personale pugliese, mentre de Rogiero è nome assai comune<sup>5</sup>.

---

<sup>5</sup> È assai probabile che non sia solo una coincidenza l'omonimia di questo personaggio con il *Nicolaus de Rogerio de Salerno Iustitiarius et vicarius Imperialis provincie Terrebari*, che appare in un documento tranese del 1362 (v. G. BELTRANI, *Universitatis Tranensis Liber Rubeus*, p. 398. Copia unica nella Bibiloteca Comunale « G. Bovio » di Trani).



L'impronta veneziana degli *Ordinamenti* risulta indiziata soprattutto da una serie di peculiarità morfologiche, che sono le più sintomatiche, e da un buon numero di tecnicismi lessicali di origine e tradizione veneziana; ma mentre questi ultimi possono aver avuto fortuna e diffusione in tempi lunghi e diversi nei vari paesi del « golfo Adriatico » e sono per così dire impersonali, le peculiarità morfologiche appartengono al momento della trascrizione diretta dei capitoli e alle persone che ne eseguono la stesura.

L'aspetto fonetico non segnala situazioni qualificanti; alcuni casi di sonorizzazione della consonante dentale sorda intervocalica possono essere anche di fonetica marchigiana: *guastadi* 2, e *mitade* 12, di cui si dirà a proposito dei marchigianismi<sup>6</sup>.

Il vocalismo tonico non fornisce elementi utili di confronto. Le vocali in atonia risultano talora coincidenti con forme veneziane come in *misser* 0, *nissuno* 14, *mità* 19, *segnale* 20; più spesso presentano oscillazioni come *dinari/denari* 1, *divetate/devetate* 8, *git-tare/gettare* 26, *remiggio/romeggiate* 28/30. Del pari poco probante è la serie degli scempiamenti consonantici perché quasi sempre alternati con forme geminate: *roba* 5/*robba* 27, *robata* 3/*robbata* 3, *nisuna* 14/*nissuna* 26, *picola* 5/*piccola* 29, *deba* 16/*debba* 19, ecc. Queste oscillazioni sono endemiche nei documenti in volgare dell'epoca e sono in molta parte un fatto di grafia.

Il dato morfologico più caratterizzante della lingua degli *Ordinamenti* è la mancanza della terza persona plurale dei verbi, o meglio la concordanza dei verbi al singolare di terza persona con soggetti plurali: *Propone, dice et diffinisce li dicti consuli* 3; *et li mercatanti et li marinari li desse questo* 13; *gli corredi non è tenuti de andare a varea* 22; *le predicte cose non se deve emendare* 23; *salvo che li mercatanti non li affrancasse la nave* 32.

Questo tratto, assente nelle condizioni morfologiche delle parlate meridionali spetta ai dialetti settentrionali e segnatamente al veneziano e al marchigiano di quasi tutto il territorio delle Marche e costituisce la più grossa discriminante per un riconoscimento di identità della lingua delle Consuetudini di mare tranesi. La sua adozione investe tutti i capitoli degli Statuti in modo esclusivo fino al 21, mentre nel 22, 23, 25, 27, 30, l'uso del singolare ricorre

---

<sup>6</sup> La numerazione segnata non è originale; parte da 0, il preambolo, seguito dai singoli paragrafi da 1 a 32, escludendo l'*explicit*.



misto ai plurali di regolare formazione (v. Pugliesismi). È opportuno ricordare che nel capitolo di Ancona trascritto dal Martello ricorre quasi esclusivamente la concordanza del singolare ad eccezione di due *sono* (rigo 2 e 30) ripetuti dal testo originario. Va aggiunto che gli Statuti di Ancona conoscono, anche se in modo non frequente le concordanze verbali del plurale, mentre nel veneziano l'uso della terza persona plurale dei verbi è del tutto eccezionale.

Le due serie di verbi degli *Ordinamenti* tranesi, quella del singolare e quella del plurale, appartengono sicuramente al testo originario e l'editore le ha mantenute, perché non estranee alla sua esperienza linguistica. Si tratta pertanto di ambivalenze: un testo elaborato in ambiente meridionale non avrebbe potuto presentare questa duplice morfologia verbale se non a condizione di una diversa competenza linguistica degli estensori dei capitoli, che è appunto la nostra tesi.

Del tutto singolare è la presenza nel primo paragrafo degli *Ordinamenti* di *sé* per *é* terza persona del presente indicativo del verbo *essere*: *La mercantia che sé nela dicta nave... La mercantia che sé in essa*. La forma è ricorre ai capp. 11 (2 volte), 17, 22, 29 e nello stesso primo paragrafo poco prima dei due esempi citati: *La quale [questione] è così facta*. La forma con sibilante sonora iniziale *sé* e in grafia più consueta *xé*, è manifestamente veneziana; introdotta nel testo due volte consecutive nello stesso capitolo riflette un'abitudine di scrittura e di lingua dell'estensore non revisionata né in sede di redazione né di edizione, forse anche perché confusa dall'editore con uno dei tanti *se* condizionali sparsi nel testo.

Un riflesso veneziano si può riconoscere anche nella perdita abbastanza frequente delle vocali finali dei verbi: *dar* 7, *emendar* 4, *haver* 5, 25, *pagar* 8, *esser* 9, 16, 22, *lassar* 12, *levar* 14, quasi tutti motivati dalla protonia sintattica. Analogamente per forme come *misser* 0, *over* 2, 5, 9, 14, 16, 18, *lor* 6, 14, 32, *cotal* 19, 21, *nisun* 30. Il capitolo anconitano revisionato presenta pochi esempi di eliminazione della vocale finale (rr. 42, 45, 68, 79, 81), tutti introdotti dall'editore a correzione del testo originario.

Di non facile localizzazione sono *casone* 9, 11 (due volte) e *rasone* 0, 9, 18, 21, 26, *rasione* 16, perché non si conosce la qualità sorda o sonora della sibilante; ma in quanto si tratta di forme presenti tanto nei volgari meridionali che nell'antico veneziano sono interpretabili come meridionalismi o venezianismi integrati anche al

singolare della vocale finale. La forma *rasione* con grafia *sj = scj* può essere pugliese.

Più arduo è il chiarimento del rapporto tra forme come *lassare* 9, 12 e *lasiare* 11, la prima meridionale, ma anche veneziana (senza la geminata) stante la risoluzione veneziana di X in s (es. *massella*, lat. *maxilla*), onde *lasiare* parrebbe essere forma falsamente ricostruita, di cui non mancano esempi, così come *diffinisse* 5 è venezianamente ipercorretto contro *diffinisce* ripetuto in quasi tutti i paragrafi mentre *cognoscesse* 8 è chiaramente suggerito dal latino. Senonché, gli Statuti anconitani (ed. Pardessus), presentano tanto *lassare* (pp. 123, 163) che *lassiare* (p. 123, 140) con *ss = scj* (cfr. *sfassiare* 4), forme alternanti anche nel toscano, per cui si deve ammettere che le due forme coesistevano nell'uso.

Veneziano sembra essere anche *biastemare* 9, che ricorre anche negli Statuti di Ancona *biastematore* (pp. 167, 183). Di tipo veneziano ma anche meridionale è il passaggio ad *a* di *e* seguita da *r* in *armaria* 11 (cfr. ven. *Marcado* per *mercado*), *terzarolo* 13, gli ultimi due anche per il suffisso. Il suffisso lat. *-arius* dà risposte uguali nel veneziano, nel marchigiano e nel pugliese: *marinaro*, *passim*, *salario* 3 ecc.

Una peculiarità tipicamente veneziana è l'uso della particella *sì* come rafforzativo dei verbi: *sì lo deve rendere* 6; *sì deve essere coperto* 16; *sì lisse deve credere* 18; *sì li sia licito* 19; *sì debia essere* 20. Questa particolarità non va confusa con l'uso di *se* riflessivo in frasi come *se sia suo tutto el danno* 13; *se sia ad resico de li mercatanti* 25. Forme d'uso veneziano ma comuni a molte altre parlate sono *fo* 0 per *fu*, *de'* 16 per *deve* 4, 5, 6, *po'* 7, 30 per *può* 11 (2 volte).

Le forme plurali in *-e* di nomi della terza declinazione, *rasone*, *casone*, *parte*, *rave*, non possono dirsi veneziane perché hanno largo riscontro nell'uso dei volgari settentrionali, centrali e meridionali.

Per quanto attiene al lessico vanno riguardati come venezianismi *varea* *passim* 'avaria', *proda* 1 'prora', *garoppa* 14 'cavo dell'ancora', *sorta* 14 'ancorata', *sosta* 15 'corda di manovra', *torgida* 19 'in balia delle onde'. Su queste voci v. Appendice Lessicale.

Non va tralasciata la locuzione *anche mo* 14 'inoltre' ven. *anca mo* che si ritrova negli Statuti di Ancona nella forma *anchi mo* (pp. 176, 182).

L'aggettivo indefinito *qualunque* (*nave*, *persona*, *patrone*, *marinaro*) usato molte volte, sempre con *-a* finale è forma consueta nei

testi antichi centro-meridionali<sup>7</sup>, senza escludere che possa essere anche veneziana; *qualuncha*, *qualunque* è attestato in documenti vicentini del 1447, 1450<sup>8</sup>. Pertanto *qualunque* trova posto agevolmente tanto nella veste di marchigianismo, quanto in quella di pugliesismo e di probabile venezianismo.

A conclusione di questo paragrafo intorno all'elemento veneziano degli *Ordinamenti*, è possibile ricavare una constatazione interessante: quasi tutti i venezianismi ricorrono nei primi 21 capitoli del testo, mentre i meridionalismi si ritrovano per lo più nell'ultima parte. Questo fatto comunque lo si voglia interpretare, riflette una diversa competenza linguistica da parte a parte e palesa interventi misti nei diversi capitoli sia di mano veneziana che di mano pugliese.

### P u g l i e s i s m i

Uno dei crucci meno confessati ma più certi degli studiosi locali e regionali è quello di non poter ravvisare in modo patente nella lingua degli *Ordinamenti* i connotati chiari e continui del volgare pugliese. In verità gli elementi di lingua chiaramente isolabili come pugliesismi o meridionalismi, almeno a prima vista, appaiono piuttosto radi e non del tutto sicuri e bisogna ammettere che la lingua di questo documento non è realizzata come ci si potrebbe attendere in un volgare paragonabile a quello pugliese attestato, per esempio, in qualcuno dei numerosi statuti delle Università pugliesi dei secoli XV-XVI, che vanno sotto il nome di *Libri Rossi* e che ci conservano in forma del tutto inconfondibile i tratti originari e la forte tinta dialettale delle parlate pugliesi. Nondimeno, guardando le cose più da vicino, è possibile sceverare una serie di peculiarità per le quali occorre postulare necessariamente una componente pugliese che ha concorso all'elaborazione degli Statuti, con adeguamenti di vario tipo.

Una di queste peculiarità è la metafonesi, fenomeno vocalico di ragione tipicamente meridionale, ma non soltanto meridionale, per il quale la variazione della vocale latina originaria -ŭ -ī finale

---

<sup>7</sup> A. CASTELLANI, *I più antichi testi italiani*, Bologna 1976, pp. 154, 169.

<sup>8</sup> D. BORTOLAN, *Vocabolario del dialetto antico vicentino*, Vicenza 1893, p. 221.

della parola dal singolare al plurale e dal maschile al femminile si ripercuote sulla vocale tonica della stessa parola, determinandone un mutamento caratteristico che nei dialetti odierni assume rilievo fono-morfologico distintivo del genere e del numero in sostituzione delle antiche vocali finali affievolite.

Il fenomeno è parcamente ma chiaramente rappresentato nella lingua degli *Ordinamenti*, specialmente nell'uso dei pronomi e aggettivi dimostrativi, che più volte presentano vocalismo metafonico: come *quisto*, *quisti*, *quillo*, *ipso* (l. *isso*): *quisto golfo* 0, *quisti ordinamenti* 1, *quisto camino*, *quisti savii consuli* 19, *parte de quillo* 20, *ipso marinaro* 10. Queste forme acquistano maggior rilievo perché isolate contro l'uso prevalente di *questo* (non però *questi*), *quello*, *esso*. Agli esempi citati si aggiungano i maschili *dui casi* 17, *dui testimoni* 18 contro il femminile *doi parte* 20, e *remiggio* 30 per 'ormeggio'.

La presenza di questa particolarità fonetica potrebbe essere assunta come prova decisiva della pugliesità del testo, se non sapessimo che la metaforia è un fenomeno di vasta diffusione, che interessa anche le regioni dell'Italia centrale comprese le Marche e che la sua presenza è documentata in quello stesso paragrafo anconitano edito dal Martello in uno coi capitoli tranesi. Ivi troviamo infatti: *quilli ad cui apartiene* (pp. 199-200 r. 7), *in quillo loco* (r. 14); *quilli a li quali appartiene* (r. 6), *doi persone* (r. 65) contro *dui di loro* (r. 74) e *arnisi* (r. 83). Non c'è dubbio quindi che essendo queste forme non meno marchigiane che pugliesi esse ricadono sul versante linguistico dell'editore che le conferma, e perciò la loro presenza come elementi pugliesi originari resta acquisita dentro i limiti della conformità marchigiana. Va inoltre osservato che la metaforia trova riscontro anche nel veneziano antico, non però per il singolare *quisto*, ma solo per il plurale *quisti*, che incontra pertanto una triplice conformità, pugliese marchigiana e veneziana. Può dunque non essere un caso che nel testo manca la forma plur. *questi*.

Se la metaforia presenta parecchie valenze regionali e pertanto potrebbe anche non essere solo di origine meridionale, non mancano fenomeni pertinenti esclusivamente al filone meridionale. Parlando dei venezianismi si è rilevato come tutto il testo degli *Ordinamenti* sia caratterizzato dalla presenza dei verbi di terza persona singolare con soggetti plurali. Questo tratto, interpretato come venezianismo, domina in modo esclusivo, come si è già detto, i primi ventuno

paragrafi ed è rappresentato non solo nelle formule stereotipe introduttive di ciascun capitolo *Propone, dice, diffinisce ecc. li dicti consuli*, ma anche all'interno di essi. A partire dal capitolo 22 si incontrano verbi di terza plurale misti con la serie singolare, per un totale di dieci occorrenze: *gli corredi... non deve essere mendati se se perdessero* 22; *se le dicte cose se p [perdesse(ro)] deveno andare a varea* 23; *se li mercatanti non volessero spaciare la nave* 25; *deba haver la dicta nave de salario quello che terminaranno i consuli che seranno in quella parte id.*; *li dicti consuli... sententiano* 27; *propone dice et sententiano li dicti consuli che nesuno navilio che sia in mare non debiano fare pacto et sel el facesse in mare con mercatanti o con marinari non vagliano ne siano de nisun valore id.*; *li testimoni non po andare dove vanno le nave id.* Di queste occorrenze ben cinque sono concentrate nel Capitolo 30, tre nel 25, una nel 22 e una nel 23. Poiché la terza singolare invece del plurale è dell'uso veneziano e marchigiano, nessun'altra peculiarità più di questi plurali verbali di terza persona nella loro stessa distribuzione rivela la presenza della mano pugliese che ha collaborato alla stesura dei capitoli. Volendo andare oltre si può rilevare che uno dei meridionalismi più patenti, \* *carcaturo* 'luogo dove si carica la merce' (v. Appendice lessicale) ricorre proprio nel 25° capitolo, che il 30° non solo registra un plurale nella stessa formula introduttiva *Propone, dice et sententiano li dicti consuli*, ma introduce una concordanza plurale a senso con un soggetto singolare *nesuno navilio... non debiano*.

Di tipo meridionale, cioè fondato su due sole uscite *-asse, -esse* è il sistema desinenziale del congiuntivo imperfetto: *guastasse* 13, *gettasse* 4, *Portasse* 5, *vetasse* 8, *devesse* 8, *havesse* 5; *perdesse* 13, *occidesse* 28; *gesse* 1, *advenesse* 8, *intervenesse* 23, *partesse* 1. Il veneziano conosce *-isse* per i verbi in *-ire*. Anche gli Statuti anconitani del 1396 hanno *-isse* in *nascisse* p. 160, *partisse* p. 173, *aparisce* p. 139. Per la prima plurale del presente indicativo si ha un sistema meridionale di tre desinenze *-amo, -emo, -imo*: *sententiamo* 16, 25, *proponemo* 16, 31 e *dicemo* 16 (da *dicere*) *diffinimo* 31, che è anche marchigiano, mentre il veneziano ha solo *-emo, -imo*.

Meridionale è anche la conservazione della dentale sorda in *patrone* passim e *quaterno* 16, sebbene non manchino anche nel veneziano esempi di conservazione in grafia delle forme con la consonante sorda. Quanto a *proda* 1 per 'prora' (v. Appendice lessicale) va osservato che si tratta di un originario venezianismo che il

pugliese ha accolto svolgendo in sorda *prota* la sonora intervocalica come in *coda/cota* < lat. cauda. Viceversa il venezianismo *torsida* 'in balia delle onde' (v. Appendice lessicale) ha subito un parziale adattamento pugliese in *torgida* 19, partendo dal lat. \*torcīdus per tōrquīdus (REW 8800). La forma *trare* 15, 24 resta ambigua tra il veneziano e il pugliese. *Bonaza* 25 'bonaccia' è decisamente meridionale. *Remiggio* 28 'ormeggio' (v. Appendice lessicale) con *i* interno metafonico è anch'esso pugliese; il veneziano ha *remegio*.

Un'ultima peculiarità da assegnare al pugliese è quella dei participi deboli in *-uto*, *providuto* 0, *partuto* 1, *perduto* 2. Per *casone*, *rasone*, *rasione*, v. Venezianismi.

### M a r c h i g i a n i s m i

Per marchigianismi intendo assai più che singole peculiarità fonetiche morfologiche, lessicali, l'esperienza linguistica dell'editore marchigiano, che include tra i modi della sua parlata regionale quelli conformi col veneziano e con la lingua dei documenti con cui di volta in volta si confronta, siano essi gli *Ordinamenti* marittimi di Trani o quelli di Ancona.

Non c'è dubbio che la conformità degli esiti metafonici marchigiani con quelli pugliesi consente all'editore di conservare queste connotazioni (v. Pugliesismi) senza alcuna difficoltà, così come le identità veneto-marchigiane, ad esempio della concordanza dei verbi al singolare di terza persona con soggetti plurali (v. Venezianismi), ne rende il mantenimento altrettanto agevole. Pertanto, ogni volta che si incontrano peculiarità comuni tra la parlata marchigiana e la veneziana da un lato e tra la marchigiana e la pugliese dall'altra, esse vanno assegnate a Venezia o alla Puglia, perché se l'editore manteneva intatti nel testo tratti e forme attribuibili esclusivamente al veneziano o al pugliese, a maggior ragione era indotto a conservare quelle più conformi al tipo di lingua a lui più familiare.

Prescindendo da queste osservazioni, pur necessarie a intendere le modalità oggettive e soggettive della mediazione marchigiana, vanno segnalate le seguenti cose. L'uso dell'articolo determinativo nel veneziano antico, alternante tra *el* e *lo*, con netta prevalenza del secondo sul primo, non offre in sé elementi utili di confronto se non per il fatto che i Capitoli di Trani avvicendano le due forme con preferenza (circa il triplo) di *lo* su *el*. Poiché negli Statuti originari



di Ancona l'uso di *el* è assai più frequente di quello di *lo*, mentre la trascrizione Martello del capitolo anconitano presenta la sostituzione di quasi tutti gli *el* con *lo*, è verosimile che anche per gli articoli degli *Ordinamenti* tranesi sia accaduta la stessa cosa, ossia che alcuni o molti *el* siano stati cambiati in *lo*.

Tra le cose morfologicamente più notevoli si deve registrare una forma di gerundio del verbo *stare* del tutto inconsueta, *statendo* 15, nella frase *la nave statendo in porto*. Le forme veneziane di gerundio di *stare* più note sono *staendo*, *stiando*, *stagando* (v. G. Rohlfs, *Grammatica storica*, II, § 618). Gli Statuti di Ancona hanno *stessesse* p. 133 per 'stesse' e *statterà* p. 168 per 'starà', rarissime forme deparicipiali di imperfetto del congiuntivo e del futuro. Non pare però probabile che l'editore abbia surrogato il marchigianismo *statendo* a una delle forme veneziane citate o a qualunque altra fosse, perché *stattendo* è anche veneziano e se ne incontrano alcuni esempi nella lingua dei portolani<sup>9</sup>. La sua area di diffusione è dunque anche lagunare.

Alquanto diverso è il caso della forma *mitade* 12 isolata accanto a *mità* e *mezo* usate più volte. Il primo esempio che si conosca di *mitade* si trova nella carta picena del 1193. Il Castellani<sup>10</sup> inclina a ravvisarvi, anche sulla base delle attestazioni umbre e toscane, una forma dell'Italia mediana, ma l'area di *mitade* doveva estendersi anche nel veneto, perché se ne trovano esempi in documenti veneziani del 1253<sup>11</sup>. Incerta tra veneziana e marchigiana resta anche la forma *indomandare* 6 accanto a *domandare* 7, 30; *indomandare* si riscontra più volte in un documento del 1388 del Comune di Montefiore in provincia di Ascoli Piceno<sup>12</sup>.

Vale la pena infine, riferire un tratto di fonetica sintattica di tipo marchigiano rappresentato nella grafia *lisse* 18 da leggere *li sse* (= 'gli si') nella frase *lisse deve credere*, che presenta il rafforzamento sintattico della *s* di *se* dopo il pronome *li*. Un esempio uguale si trova in quello stesso documento di Montefiore testé citato (r. 4);

<sup>9</sup> H. e R. KAHANE-L. BREMNER, *Glossario degli antichi portolani italiani*, Firenze 1957, p. 117.

<sup>10</sup> A. CASTELLANI, cit. pp. 205-206.

<sup>11</sup> *Testi veneziani del Duecento e dei primi del Trecento*, a c. di A. Stussi, Pisa 1965, p. 230.

<sup>12</sup> B. MIGLIORINI, G. FOLENA, *Testi non toscani del Trecento*, Modena 1952, p. 71.



Il punto interessante è che il Martello nella trascrizione del capitolo anconitano aveva accuratamente eliminato tutti i numerosi rafforzamenti sintattici (espressi in grafia nell'originale), non altrimenti che nei capitoli tranesi, tranne in questo solo caso sfuggitogli per errata analisi del rapporto suono-parola-grafia.

Col marchigiano va *rèsico* 25, che è già nella *Carta Picena* del 1193 e negli Statuti di Ancona *rissicho* (pp. 119, 134).

### T o s c a n i s m i

La componente toscana nella lingua degli Ordinamenti va riconosciuta soprattutto nella condizione diffusa del vocalismo tonico e atono conforme all'uso toscano. Fuori degli esiti più chiaramente veneziani e meridionali via via segnalati è raro incontrare forme discordanti dal toscano, sia che questo nasca da oggettive conformità tra forme toscane e non toscane (veneziane, marchigiane, meridionali), sia che dipenda da adeguamenti toscani apportati dall'editore specialmente quando, com'è presumibile, la condizione dei suoni nell'originale sembrava troppo aberrante in senso dialettale. Una conferma di ciò è data dalla perdita dell'identità anconitana originaria che si registra nell'edizione del cap. 86 degli Statuti di Ancona redatta dal Martello.

La toscanizzazione del testo degli *Ordinamenti* sarà più completa nell'edizione fermana del 1589. Nell'edizione veneziana è difficile dire dove l'intervento ha carattere correttivo e dove invece le forme sono lasciate integre perché consuonano spontaneamente col toscano. Né si può dire che questo lavoro di revisione del testo sia stato condotto in modo continuo ed uniforme, che anzi risulta saltuario e sembra dettato più dall'occasione che da un preciso intento. Si hanno quindi, ad esempio, non di rado, più varianti di una stessa parola, fra cui talvolta affiorano forme toscane: così, accanto a *soi* 29 e accanto a *po'* 7, 30, si incontrano *suoi* 1 e *può* 11 (due volte), che non possono essere dati né dal veneziano né dal pugliese. Anche la scarsa estensione della metafora, limitata come s'è visto a poche forme, frammiste ad altre non metaforiche e più numerose, può essere interpretata come una tendenza significativa nella direzione del toscano. Così pure, quando il Martello corregge ripetutamente in *loco* la forma *luoco* degli Statuti di Ancona e la conferma nel testo degli Ordinamenti di Trani, opta per

il toscano. Allo stesso modo *navilio* 30 sta col toscano contro *navelio* anconitano (p. 143). La pochezza degli esempi sicuramente indizianti non toglie valore a questo ruolo che il toscano accenna ad esplicitare in un testo di carattere pratico su una scrittura sollecitata da spinte linguistiche diverse e contrastanti.

## Latinismi

Il latino del titolo *Ordinamenta et consuetudo maris edita per consules civitatis Trani* e quello di chiusura *Expliciunt ordinamenta maris edita per consules Trani* appartiene sicuramente all'editore, che ha voluto dare rilievo editoriale alla presentazione di questi capitoli tranesi. La data in latino rientra nella consuetudine paleografica anche in apertura di testi in volgare. Le formule intercalate come *ipso facto* 17, *sub pena* 21, *versa vice* 22, sono moduli stereotipi di uso corrente e la loro presenza va se mai segnalata come una prova in più che il testo volgare non risulta da una traduzione che avrebbe eliminato anche questi tratti in latino.

A proposito di questa ipotesi dell'originale latino, formulata necessariamente da coloro che difendono l'antichità del testo nella data del 1063, va osservato che l'ibridismo linguistico del testo è prova decisiva della sua non latinità originaria, perché chi traduce è sempre portato a trasferire il testo di traduzione nel codice uniforme della propria lingua. Viceversa, proprio la presenza di elementi linguistici disparati e di diversa provenienza è il segno della non traduzione.

Alla tendenza latineggiante è da ascrivere anche l'uso di latinismi fonetici nell'adozione di forme come *consuli*, *extimare*, *secunda*, *ultra*, *sepulcro*, *cognoscere*, *salario* (accanto a *salaro*), *iurato*, *curso*, anche se in qualche caso può nascere il dubbio che non sia estraneo un riflesso della metafora e che le forme *secunda* (accanto a *secunda*), *sepulcro*, *curso* conservino la vocale tonica meridionale.

All'aspetto del latinismo va ascritto anche il problema grafico. Il momento della grafia appartiene all'editore e alla data di edizione del testo. Anche se alcune peculiarità sono di lunga tradizione e ascendono all'uso dei secoli precedenti, le modalità di scrittura vanno riferite alle consuetudini grafiche dei secc. XV-XVI e pertanto non possono dirci nulla retrospettivamente. I latineggiamenti grafici del testo degli *Ordinamenti* sono quelli usuali nella penna di uno

scrittore di formazione letteraria dei primi del '500. La grafia è di impronta chiaramente umanistica in forme latineggiate come *extimata*, *luxuria*, *scripto*, *epsi*, *facto*, *dicto*, *octo*, *sancto*, *elepti* (ma *gettasse*, *gittare*, *gettate* 26) o con presunto digramma latino *ct* in *bactere* 28, *tucto* 32 (ma *tutto* 8). Inoltre si trovano *omnipotente* 0, *damno* 13 (ma *danno* 8) e isolati *ipso* 10, *epsi* 30 accanto ai più frequenti *esso* 9, 16 *essa* 17, 20. L'*h* etimologica è conservata in posizione iniziale in *homo* 8, *homini* 0, *havere* 5, e interna *trahesse* 24; ma è usata anche dopo consonante velare *c* (= *k*): *anchora* 22, 30, ma *ancora* (8, 21 29), *manchasseli* 16, *barcha* 4, 17 (ma *barca* 4), *alchuna* 22, 30 (ma *alcuno* 1, 16), *marchatantia* 22. La preposizione *a* è scritta sempre *ad* e una sola volta in composizione *admalasse* 10. Di tipo latino sono anche le grafie *licentia* 14, *sententiamo* 25, *conventione* 30, *mercantia* e *mercatantia*. Le alternanze, tenuto conto che si tratta di un documento di carattere pratico, rientrano nella norma. Un riscontro sotto il profilo della grafia con l'edizione martelliana del 1507 del capitolo anconitano consente di riconoscere l'uniformità del procedimento grafico.

## Errori e correzioni

Occorre distinguere tra errori veri e propri e refusi tipografici, senza poter chiaramente stabilire quando il difetto sia dell'editore e quando del tipografo. Va comunque rilevato che l'esperienza in fatto di lettura del trascrittore dell'originale è piuttosto mediocre, stando agli errori commessi, alcuni dei quali sembrano mancare di base logica e di fondamento paleografico.

Refusi tipografici sono al cap. 5 *redotna(n)dasse* per *redomandasse*, al cap. 7, *p(ro)nnesso* per *promesso*, e al cap. 11 *alta* per *altra*; inoltre *matinari* 11 per *marinari* e *assignala* 19 per *assegnarla*.

Un errore manifesto è il *desse* del par. 8 nella frase *andasse in porto dove non desse andare* ed è lettura errata invece di *deve* (*deue*), a meno che non si tratti di un'abbreviazione mancante del relativo segno per *devesse*, come *here* al cap. 5 sta per *havere*. Errato pare anche il *desse* del cap. 13 *et li marinari li* (al padrone) *desse questo, che non calasse*, dove il senso richiede *dicesse*. In questo stesso paragrafo è dato, con scrittura unita un *calamo*, che vuol essere invece diviso, come è fatto nell'edizione del 1589, in *cala, mo* (= *adesso*) ed è comando di manovra di calare le vele, dato ai marinai.

Giustamente il Pardessus correggeva *mandati* nel cap. 22 in *mendati* participio di *mendare* (14, 16) alternato col più frequente *emendare*, -*ato*. Un'altra correzione introdotta dal Pardessus è al cap. 23, dove un *trovasse* del testo cinquecentesco è mutato in *portasse*: *qualunque persona portasse oro, argento*. In verità *trovasse* non ha senso nel contesto ed è probabilmente errore meccanico per il ripetuto ricorrere del verbo *trovare* nei paragrafi immediatamente precedenti (19, 20, 21); ma più facilmente l'originale recava un *havesse* (*hauesse*) con *h* iniziale e perciò graficamente più simile a *trovasse*.

Una vera e propria lacuna tipografica o editoriale si riscontra al cap. 23, dove il testo legge: *et se le dicte cose se p.* (segue spazio bianco) *deveno andare a varea*. Il Pardessus integrava *se p* (*resentasse*) nel senso di « se accadesse(ro) », ma è lettura del tutto improbabile, perché la forma esatta sarebbe dovuta essere *s'apresentasse* come riporta il cap. 32: *se s'apresentasse che galea alcuna andasse in curso*; pertanto sarà da leggere, come in altri paragrafi *se perdesse(ro)*. Altro errore è da ravvisare al cap. 18, dove un *che* sta per un *de* nella frase *senza verun testimonio che chi assegna*.

Per ciò che spetta ancora alla correttezza del testo va annotato che al cap. 17 dove è detto *liberato dela dicta roba & mercatantia così decarcata sia tenuta ad emendare essa barcha*, la chiarezza concettuale richiede che tra *&* e *mercatantia* sia integrato un articolo omesso: *dela dicta roba, & la mercatantia*. Parimenti, all'art. 18, dove il testo porta *& che volesse andare dritto alla rasone de signoria ello abia dui testimoni*, il *che* iniziale è manifestamente un *chi*.

Possibile errore di stampa è *diffinisse* del cap. 5 contro *diffinisce* ripetuto quasi per ognuno dei trentadue capitoli, pur senza escludere che il lapsus tipografico sia stato facilitato da grafie del tipo *lasiare* per *lasciare* o *sfassiare* per *sfasciare*, con la sibilante palatale rappresentata col digramma *sj* e talvolta *ssj* (v. Venezianismi).

Altro verosimile errore è al cap. 15 *calare vie*, che non ha senso; *calare* vuol dire « ammainare le vele » già usato assolutamente, senza complemento oggetto nel cap. 13: pertanto il *vie* sarà da leggere *né* in serie con gli altri *né* che seguono: *calare, né collare, né tenere sosta, né mollare sosta*.

Questa rassegna di errori certi o probabili vuol essere un contributo a un'edizione critica degli Statuti tranesi. Essa non riflette soltanto problemi testuali e filologici, ma conduce a una indiretta quanto persuasiva constatazione: ancora una volta non si tratta

di una traduzione dal latino ma di trascrizione di un originale in volgare, con fraintendimenti, trascorsi grafici ed errori altrimenti impossibili.

## Riepilogo

Una valutazione oggettiva delle cose accertate traguardando la lingua degli *Ordinamenti* conduce alle seguenti conclusioni:

1. È esclusa l'ipotesi di un testo latino originario, di cui la stesura in volgare a noi pervenuta possa essere una traduzione. La *Consuetudo maris* di Trani si palesa come un documento storicamente adulto anche dal punto di vista della struttura linguistica. Per questo testo la data del 1363 sembra la più attendibile tra quante ne siano state proposte. La data del 1063 resta un lapsus dell'editore.

2. La lingua in cui sono stati dettati gli *Ordinamenti* non è unitaria. Nella elaborazione dei Capitoli hanno avuto parte persone di diversa estrazione linguistica.

3. Sul testo degli *Ordinamenti* è intervenuto l'editore fermano Martello, che ne ha eseguito una revisione in rapporto alla sua molteplice esperienza linguistica. Il risultato è un testo elaborato in una lingua mista di elementi veneziani e pugliesi di base, integrata di marchigianismi, toscanismi e latinismi. Nell'ultima redazione un dialetto centrale ha fatto da filtro, amalgamando in una soluzione composita tanto gli elementi veneziani quanto quelli meridionali e lasciando coesistere gli uni e gli altri tanto più agevolmente, in quanto esso stesso partecipe di diversi registri.

4. Sotto l'aspetto storico-linguistico gli *Ordinamenti* vanno riguardati come uno degli esempi più interessanti tra i tanti documenti dello stesso tipo, per la particolare modalità della loro stesura. Il carattere interregionale di questi Statuti di mare destinati a formalizzare i rapporti del commercio marittimo, fa sì che tanto più facilmente si crei un codice di convenzione anche linguistico in cui trova prevalenza la lingua di maggior prestigio e diffusione, che nel nostro caso è il veneziano. Ma questo aspetto del problema è sottomesso a una riserva. Il testo degli *Ordinamenti*, quali noi li pos-

sediamo, non rispecchia se non in parte una stesura originaria. Sta di fatto che questi Capitoli sono passati attraverso la manipolazione di un editore che ne ha sensibilmente alterato i connotati grafico-formali. Pertanto, da un punto di vista strettamente linguistico, la data di riferimento è quella di edizione<sup>13</sup>.

VINCENZO VALENTE

---

<sup>13</sup> A proposito della presenza negli *Ordinamenti* di un istituto giuridico, quello della *defensa*, raffigurato in termini giudicati ancora molto arcaici, va osservato quanto segue: che l'istituto della *defensa*, così come appare formulato nel paragrafo 28 degli *Ordinamenti* tranesi sia antico o antichissimo, non dimostra assolutamente nulla circa la presunta arcaicità di questi Statuti. Occorrerebbe dimostrare non quanto quella consuetudine sia antica, ma che essa non sia potuta durare ancora due o tre secoli oltre il termine del fatidico 1063. Quale studioso di diritto potrebbe in coscienza sottoscrivere una simile tesi?

Sottopongo alla discrezione di chi è disposto a riflettere la versione catalana del passo quasi identico concernente l'uso della *defensa* da parte del marinaio, quale appare nel cap. CXX del *Consolato del Mare* (sec. XIV): « Encara, mariner es tengut de acolorar son senyor de nau. si li diu vilania; e si li corre desobre, lo mariner deu fugir fins a proa, e deuse metre de lats de la cadena. E si lo senyor hi passa, ell li deu fugir de la altra part, e si lo senyor lo encalç de l'altra part, pot se n' defendre lo mariner, levantne testimonis com lo senyor l'a encalçat; que el senyor no de passar la cadena » (J. M. PARDESSUS, *Collection de lois maritimes*, Paris 1828, tome, II, p. 146). C'è da augurarsi che non vi sia qualcuno che voglia per questo retrodatare anche il *Consolato del Mare*.

Bisognerà rassegnarsi a convenire che la tesi dell'arcaicità degli *Ordinamenti* non dispone di un solo argomento in più di una data problematica contraddetta nello stesso documento.

## APPENDICE LESSICALE

**c a r c a t u r o.** (*la nave essendo al carcaturo* 25) « luogo dove si carica la merce »; voce con suffisso *-uro* tipicamente meridionale (cfr. *lavaturo* 'lavatoio', *ballaturo* 'ballatoio'). L'edizione del 1589 la sentì estranea e la mutò in *carcatoro* più conforme al tipo marchigiano in *-tore* come in *pisciatore* « orinatoio », *tiratore* « tiretto ». Va notato che il veneziano conosceva la forma *cargador*, che s'incontra nella lingua dei portolani. L'uso di un crudo meridionalismo contro un possibile venezianismo qualifica la lingua del testo in modo inconfondibile.

**c o n t e.** (*conte Nicola de Roggiero* 0). Titolo ufficiale che si dava a persona delegata a rappresentare gli interessi e i diritti del commercio marittimo di una nazione. Che questo e non altro sia il senso della parola *conte* che ha suscitato tante discussioni tra gli studiosi a cominciare dal Pardessus, è dimostrato dagli esempi storici che si possono leggere nel *Vocabolario del linguaggio italiano storico e amministrativo* del Rezasco (Firenze 1881, pp. 296-297), il quale spiega: « Ufficiale governatore a tempo... presso i veneziani, Governatore di Scutari, Spalatro, Zara e altre isole e terre del Levante »; e ancora: « In Pisa ne' primi tempi, console mandato in paese straniero a favorire i commerci de' suoi concittadini, cioè Console della nazione o Console delle parti marine ». Si aggiunga per Venezia il seguente esempio: *et questo fo quando eo andè conte a Ragusi* (A. STUSSI, *Testi veneziani* cit., 71, 9, a. 1314).

**g a r o p p a.** (*garoppa over lo canapo* 14) « cavo dell'ancora », « grippia ». Dal lat. tardo *cruppa* (*Corp. Gloss. Lat.* II 118 16) « grosso canapo »; documentato a Genova nella forma derivata *gropialis* (a. 1286, Rossi, p. 37), a Napoli *grappiale* (a. 1279, Bevere, p. 720) e a Venezia *gropida* (a. 1318, Sella, p. 277) probabile errore di lettura per *gropiale*. Conservato nel calabrese *croppa*, *croppa* « corda per legare la soma » (ROHLFS, *Nuovo DDC*, p. 205) e nel sic. *croppa*, *crupa* « legatura usata dai mulattieri », « spago, sverzino » (Traina, pp. 241. 243). Verosimile venezianismo. Gli esiti meridionali sono confermati dal barese *ccrutà dā protā*, tarantino *crudā dā prurā* « viradore », cavo aggiunto per salpare l'ancora » ROHLFS, *VDS*, I, p. 172), e ancora a Taranto in un documento del 1689 *grua di pruda* (v. O. GUIDA, *Mostra di attrezzi piscatori*, Taranto 1978, p. 33). Per l'epentesi di *-a-* cfr. ven. *garanzo* per *granzo*, *tarabacola* per *trabacola*). Va osservato che il Pardessus in nota (vol. V, p. 242) riporta per errore di stampa *groppa*, riferendosi all'originale). Per *gropiale* v. anche M. CORTELAZZO, *L'influsso linguistico greco a Venezia*, Bologna 1970, p. 111).

**m e s c h i a r o l o.** (*la secunda per esser meschiarolo* 9) « litigioso, attaccabrighe », « querelleur » (Pardessus); dal lat. *misculare* intensivo di *miscere* (*manus*) « venire alle mani »; cfr. it. *mischia* per « zuffa ». Forma isolata, con suffisso *-ar-òlo* di tipo veneto-marchigiano (cfr. *camparolo*, *pesciarolo*, ecc.). Gli Statuti anconitani del 1393 in un capitolo simile a quello tranese portano *meschiero* (p. 167), che è voce antica e ricorre nelle *Noie* di G. Patecchio da Cremona (MONACI, *Crestomazia*, p. 140, v. p. 53); cfr. con valore analogo il cal. *mischellusu* « nervoso » e perciò litigioso, rissoso.



*proda*. (*da poppa ad proda* 1; *gire da proda* 28) 'prora, prua' della nave. È indubbio venezianismo ricorrente negli Statuti veneziani in latino del 1255, affermatosi precocemente sulle coste adriatiche, dove permane ancora nei dialetti delle Marche, dell'Abruzzo e della Puglia nella forma, *prota*, *protā* e nel tarantino antico *pruda* (v. O. GUIDA, cit. p. 33), mentre la Romagna conosce l'altra forma veneziana più recente *prova*, che procede da *proda* con caduta del *d* intervocalico e interposizione del *v* in iato. La forma *proda* è passata anche negli statuti latini delle città dalmate, ad es. nei *Mon. Trag.* (a. 1292) *lakarina de poppe et de proda* (v. *Lexicon Latinitatis medii aevi Jugoslaviae*, V, p. 919-920), mentre nel serbacroato si è conservato *prova*.

*remiggio*. (*denanze ala catena del remiggio* 28), «ormeggio». La parola fu fraintesa dal Pardessus che tradusse «la chaine des rames». *Remeggio* come voce toscana ha connessione con 'remo' (v. JAL, *Glossaire nautique*, II, p. 160), ma *remiggio* è deverbale di *remeggiare* o *romeggiare* 30 per 'ormeggiare'. *Remeggiare* è anche negli Statuti di Ancona (pp. 131-132, 142, 143, 196). La forma con *i* metafonico ne denuncia l'origine pugliese.

*sorta*. (*se la nave fosse sorta li marinari non deve levare* 14). È tra gli esempi meno noti di un tecnicismo di larga diffusione; morfologicamente è participio del verbo *sorgere* o *surgere* «ancorare, ormeggiare, gettare l'ancora»; cfr. Nelle Tavole amalfitane *sorgituro* «luogo di ancoraggio». Per il problema etimologico e storico della diffusione v. E. De Felice in «Bollettino dell'Atlante Linguistico Italiano» 16-17 (1974-1975), pp. 207-225.

*sosta*. (*tenere sosta né mollare sosta* 15) 'susta', «corda di manovra»; poiché *tenere s.* è il contrario di *mollare s.*, il senso non può essere che «tirare, tendere una corda». Si tratta di un venezianismo, *sosta* (a. 1224, Sella, p. 538), tenuto conto che nei dialetti pugliesi e meridionali la forma è *susta*.

*torgida*. (*qualunqua homo trovasse roba in mare che andasse torgida* 19), tradotto dal Pardessus «quelques objets qui flottent sur la mer». Il senso si intende facilmente dal contesto, ma il valore semantico di *torgida* va riconosciuto con esattezza. La parola è nel veneziano antico nella forma *torsida* che risale a un lat. \*torcidus per torquidus da torcere «volgere intorno o in giro» (REW 8800). Senonché *torsida* non può essere meridionale; viceversa *torgida* è risposta fonetica meridionale di una forma lat. \*torcidus, -a e trova conferma in superstiti locuzioni pugliesi annotate nei lessici dialettali, come il molf. *scì trùgachò* «andare in rovina, a capitombolo» (SCARDIGNO, *Lessico molfettese*, p. 528) e in forma ancor più precisa nel biscegliese *scì in trùcete* (COCOLA, *Vocabolario dialettale biscegliese*, p. 213) «mettersi in agitazione». Siamo quindi in presenza di un originario venezianismo con adattamento pugliese. Come venezianismo è passato nel latino di Dalmazia che registra in un documento del 1305 il seguente esempio *si aliqua barca turzida exiret portum Iadrae* (v. *Lex. lat. m. e. Jugosl.*, cit., VII, p. 1218).

o. Ordinamenta & consuetudo maris edita per consules ciuitatis Trani.



Amén Millesimo sexagesimo tertio prima indictione. Quisti infrascripti ordinamēti & rasonē facti ordinati & prouiduti & ancora deliberati p̄ li nobili & discreti homini. Misser Angelo de bramo. Misser Simōe de brado. Et Cōte Nicola de Roggiero dela cita de Trani electi cōsuli in arte de mare per li piu sufficienti che se potesse trouare in quisto golfo Adriano.

1. Propone dice termia & diffinisce q̄sta infrascripta q̄stione de larte del mare. La q̄le e cosi facta che se alcuna naue grande ouer picola gesse in terra p̄ fortuna: Et fosse partuta la poppa dala proda. La mercatantia che se nela dicta naue non sia tenuta al emēdare ladieta naue. Et se la dicta naue nō fosse partuta da poppa ad proda La mercatantia che se in essa sia tenuta ad emendare la dicta naue. Et li marinari dela naue sia tēuti ad aspectare octo di per scampare li suoi corredi. Et q̄lūqua mariaro se partesse nāzi el di eto termie de octo di dela dicta naue sia tenuto ad pagare de ogni denaro de suo salario: de tre diari dece.
2. Propone anchora dice & diffinisce li predicti consuli che qualunqua corredo se perdesse non sia tenuto di andare ad uarea saluo che li dicti corredi non fusse guastadi ouer perduti per campare le persone la mercatātia & anche la naue che se in questo caso fosse li dicti corredi sia tenuti de andare ad uarea.
3. Propone dice & diffinisce li dicti consuli che se la mercatātia dela naue fusse robata da corsari sia tenuta la dicta mercatantia robbata de andare ad uarea. Et che se ne campasse de queste mercatantie che nō fosse robbate. Tutte quelle che campasse sia tenute de emēdare quella che fusse robbata. Et che lo salario de li marinari nō sia tenuto de emendare mercatantia ueruna.
4. Propone dice & diffinisce li p̄dicti cōsuli de mare che se una barcha scopta adaf se i terra ad sfassiar & sfassiasse la mercatātia nō sia tēuta ad emēdar la barca: Et se la barcha scopta fosse i pelago i fortuna & li mariari de la dicta barcha per questa fortuna gettasse in mare la mercatantia per meglio scampare la mercatantia cosi perduta deue andare ad uarea.
5. Propone dice & diffinisce li p̄dicti cōsuli che se una naue grāde ouer picola fosse noleggiata & carcata & partesse de porto & hauesse facto uela & la dicta naue p̄ caso tornasse i porto. Et se li mercatāti redotnādasse la roba: & nō uolesse che la dicta naue la portasse piu ultra lo patrōe dela naue deue hauer tutto lo nolo cōuēuto como che se lhauesse portata doue che li mercatāti hauesse uoluto.
6. Propone dice & diffinisce li predicti cōsuli che qualūqua naue o grāde o picola fosse carcata i porto & ināzi che la dicta naue se partesse de porto li mercatāti li idomadasse lator mercātia lo patrōe dela naue li li deue rēder la mercatātia & esso patrōe deue hēre & receuer da mercatati lo mezo delo nolo cōuēuto.
7. Propone ancora dice & diffinisce li dicti cōsuli che se la dicta naue fosse in porto p̄ carcarsē. Et li mercatāti che lhauesse noleggiata & p̄messo al patrōe de dar la mercatantia & non la uolesse poi dare lo patrone non li po domandare altro che lo quarto delo nolo.

8. Propone ancora dice & dichiara li sopradetti consuli che se un patrone de naue andasse in lochi diuetati & ancora andasse in porto doue nõ desse andare saluo che nõ fosse per fortuna gabella & ogni altro danno in questo camino & altri lochi deuetati aduenesse se li marinari dela dicta naue li uetasse al patrone & lo patrone non lo uolesse fare sia tenuto lo patrone ad pagar tutto questo danno & in caso che li marinari & anche lo patrone non cognoscesse questo facto el dāno tutto che aduenesse deue andare ad uarea.
9. Propone dice & determina & diffinisce li dicti cōsuli de mare che ueruno patrone nõ possa lassare nisuno marinaro altro che non fosse per quatro casone & defecti de esso marinaro: prima per biastemar dio la secūda per esser meschiarolo la terza per essere ladro: la quarta per luxuria. Et per queste quatro cose lo patrone possa lassare lo marinaro & cōducerlo in terra ferma & fare ragione loro in terra ferma.
10. Propone & diffinisce li p̄dicti cōsuli de mare che se uno marinaro se partesse con la naue dela sua terra & ad malasse ipso deue hauere tutta la sua parte.
11. Propone & diffinisce li dicti cōsuli che se un marinaro se cōducesse ouer partesse cō la naue de casa sua ello nõ se puo partire ne lassare la manna dela dicta naue saluo che p̄ tre casone & cose la prima e se ello fosse facto patrone de una altra naue. La secūda se fosse facto nochierno. La terza e se in quello p̄sente uiaggio hauesse facto uoto de andare ad san iacomo al saneto sepulcro o ad Roma & per queste tre cose ha casone legitima de partirse & deue essere licentato senza altro interesse o danno refare.
12. Propone anchora dice & diffinisce li predicti consuli de mare che qualũqua patrone menasse mariari ad parte in naue grande ouer piccola. Et se lo dicto marinaro se uolesse partire gli deue lassar la metade de quello che deuesse hauere ouero dela parte sua.
13. Propone dice & dichiara li dicti consuli de mare che qualunqua patrone andasse con una fortuna ad uela & la sua uela se guastasse se sia suo tutto el danno. Ma se ello andasse ad uela. et dicesse alli marinari: cala mo che io uoglio mettere lo terzarolo. Et li mercatanti & li marinari li desse questo che non calasse ma che tenesse duro & la dicta uela se perdesse: in cio sia tenuta de gire & andare ad uarea.
14. Propone ancora & dice & diffinisce li dicti cōsuli de mar che se la naue fosse sorta: li marinari nõ deue leuar senza licētia delo patrone ouero delo nochierno. Et piu ad questo se la garoppa ouer lo canapo se mozasse questo si deue andare ad uarea. Anche mo se cō lor litigia li facesse forza & perdesse la cora nõ sia tenuto ad mendarse ne andare ad uarea.
15. Propone & dice & diffinisce li dicti cōsuli de mare che qualunqua naue facesse uela dela sua terra che nui li tollamo liberta che nõ debia calare uie collare ne tenere sosta ne mollare sosta senza licētia del nochierno. Et la naue statēdo in porto lo nochierno nõ possa trare la naue de pōtto senza licētia del patrone.
16. Proponemo dicemo & sententiamo nui consuli predicti che qualunqua patrone menasse scriuāo. Ello debia essere iurato del suo cōmune & de esser bono & liale

- & leale. Et questo dicto patronie nō possa fare scriuere nisuna cosa che habia con nissuno mercatante che non sia el mercatante de presente ouero altro testimonio. El simigliante caso & termine sia coli dicti marinari & se altro ouero el cōtrario de cio facesse & scriuesse che quello suo quaterno ouer libro nō sia tenuto ad nulla rasiōe ne ad esso se deba dare fede alcuna. Et se questo scriuano receuesse mercatantia dali mercatanti & manchasseli sia tenuto ad men darlo esso scriuano: & lo dicto quaterno si deue esser copto di carta pecudia.
- 17, Propone & dice & diffinisce li dicti consuli de mare: che qualunqua patronie ha uesse nissuna mercatantia in naue: & bisognasseli scaricare ouero in porto ouero in spiaggia como la dicta roba ha dato in barcha lo dicto patronie subito ipso facto e scapolo & liberato dela dicta roba & mercatantia cosi decarcata sia tenuta ad emendare essa barcha saluo che non la perdesse per fortuna de mare ouero de corsari. Et in questi dui casi non sia tenuta.
- 18, Propone dice & diffinisce li dicti consuli de mare che qualūqua mercatante ouer altro homo desse mercatantia ad qualche suo factore ouero ad altra persona che glila uendesse senza ueruno testimonio che chi assegna si lisse deue credere alo dicto factore: & che uolesse andare dritto ala rasonne de signoria ello habia dui testimonii diricti & liali: & ad costoro debia essere creduto & dato piena fede.
- 19, Propone & dice & diffinisce quisti sauii consuli de mare che qualunqua homo trouasse roba in mare che andasse torgida si li sia licito ad tollerla & assignarla ala corte & darla per scripto fra terzo di dapoi che lha trouata & tolta Et de questa roba cosi recouerata ne debia hauere la mita trouandose el patronie dessa. Et questa cotal roba debba stare in mano della corte trenta di continui Et se per fine ad trenta di el patronie non ce apparera: o altra legitima persona per lui la roba debia essere de colui che lha trouata.
- 20, Propone dice & diffinisce li consuli antedicti che qualunqua persona troua roba sotto acqua si debia essere le doi parte de quillo che la troua & lo terzo debia essere del patronie de essa roba de robe che habia segnale.
- 21, Propone ancora & dichiara che qualunqua persona trouasse roba che hauesse segnale che nissuno la debia toccare sub pena de tre uolte che fusse extimata cotal mercatantia che fosse cosi trouata & piu in arbitrio dela dicta rasonne che se trouasse nela dicta terra.
- 22, Propone & dichiara li dicti consuli de mare: che qualunqua naue facesse alcuna uarea: se deue cauare fora el terzo per li corredi: perche gli corredi non e tenuti de andare ad uarea & non deue esser madati se se perdessero & cosi uersa uice li corredi non deue emendare laltra mercatantia.
- 23, Propone dice & diffinisce li dicti cōsuli de mare che qualūqua persona trouasse oro argento o perle o altre cose sotile de ualore & non lassignasse al patronie ouero al nochiere o alo scriuano & interuenesse che de queste cose & daitro se deuesse fare uarea o per corsari o per fortuna de mare le prediate cose nō se deue emendare & se le d. cose se p. deueno andare ad uarea.

24. Propone & dice & diffinisce li predicti consuli de mare che se nissuno patrone de naue portasse roba mercatantia non la possa trare for de naue senza licētia del patrone dela mercatantia. Et se ello la trahesse fora senza licētia & la mercatantia se perdesse lo dicto patrone dela naue la debia emendare.
25. Propone & dice & diffinisce li sauii cōsuli de mare che se alcūo mercatāte nollegiasse alcūa naue grāde ouer picolina & nō ce fosse noiato el pacto de scaricare ne de spaciare la naue ne per luna parte ne per l'altra pero nui cosuli sententiamo che la naue essendo al carcaturo nō la deue aspectare se nō octo di de tempo de bonaza & debia hauer pagato lo suo nolo: & se li dicti mercatanti non uolessero spaciare la naue: che la naue se sia ad resico deli mercatanti. Et deba hauer la dicta naue de salario quello che terminarāno li consuli che se ranno in quelle parte.
26. Propone dice & diffinisce li dicti cōsuli de mare che se uno patrone hauesse carcato la naue de mercantia & fusse fortuna & non ce fosse li mercatanti che lo dicto patrone se bisognasse: che la possa gittare fora con le sue mane la dicta mercatantia. Et nissuna rasonē li possa cōtrariare perche lo fa per scampo de le persone dela naue & de laltre mercatātie & la dicta roba & mercatātia cosi gettata deue andare ad uarea.
27. Propone dice & diffinisce li dicti consuli che se la naue fusse assalita & percossa da corsari sententiano che lo patrone possa accordare lo dicto corsale o per oro o per argento o per altra robba & pacto per loquale se scampe la naue & l'altra mercatantia nō essendo li mercatanti in naue.
28. Propone & diffinisce li dicti consuli de mare che nissuno patrone non possa bādere nissuno marinaro. Ma lo marinaro deue scampare & gire da proda denāze ala catena del remiggio. Et deue dire dala parte dela mia signoria non me toccare tre uolte. Et se lo patrone passasse la catena per bāderlo: lo mannarō se deue defēder. Et se lo marinaro occidesse el patrōe nō sia tenuto ad bāno.
29. Propone ancora & diffinisce li dicti consuli de mare che qualunqua naue o grāde o piccola hauesse messa mercatantia: Et la naue facesse acqua ali mercatanti e licito de non darli piu robba & lo patrone ha liberta de andare per soi facti per scampare le persone & la naue.
30. Propone dice & sentētiano li dicti cōsuli de mare che nissuno nauilio che sia in mare nō debiano fare pacto ne cōuentione alchuna & sel el facesse in mare cō mercatanti o con marinari non uagliano ne siano de nissun ualore ne per epsi pacti se possa domandaŕ saluo che nō fosse in porto in loco romeggiato in quatro ouero che lo scripto appara da luna parte & dall'altra ouero p mano delo scriuano perche li testimonii non po andare la doue uanno le naue.
31. Proponemo & diffinimo nui cōsuli de mare che ciaschuno patrōe de naue habia liberta de rescotere una naue o per fortuna de mare o per corsari. Et se bisognasse denari habbia liberta de rollerli sopra de essa & dela naue sia bono guardiano & faccia quello che deue.
32. Propone dice & diffinisce li dicti cōsuli de mare che se sapresentasse che galea alcuna

## III

cuna andasse in curso. Et la naue hauesse roba entro o in tutto o in parte & li mercatanti lareuolesse la lor roba & mercatãtia lo patrone non sia tenuto ad darghila saluo che li mercatanti non li affrancasse la naue.

Expliciunt ordinamenta maris edita per consules Trani.